



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
III SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO

N° 8901

CRON. 14120

Il Giudice del Lavoro, Dott. Donatella Casablanca, all'udienza del 9.5.2007 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 204920/2006 R.G. e vertente

TRA

Giampaolo FAUSTINI

elettivamente domiciliato in Roma, V.le delle Milizie 1, presso lo suo studio dell'Avv. Gianluigi Malandrino, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

Zurich Insurance Company S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A

Zurich International S.p.A.

Zuritel S.p.A.

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli Avv.ti Manfredo e Cesare Lavizzari e Gianfranco Parisi, tutte elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via F. Gonfalonieri 2

RESISTENTI

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex artt. 414 e 669 octies c.p.c. ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha adito il Giudice del

*BR*

Lavoro richiamando le premesse di cui al precedente ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. con il quale ha dedotto: di essere dipendente della Zurigo Assicurazioni dal 1.2.1989 e di essere transitato alle dipendenze della società Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.A. dal 1.7.2004 (Zuritel S.p.A. in seguito alla variazione della denominazione sociale con effetto dal 2005), appartenente al medesimo gruppo assicurativo Zurigo, mantenendo la sede di lavoro a Roma; di essere addetto in via esclusiva all'ufficio posta e archivio, nonostante fosse inquadrato nel IV livello del CCNL di settore; che la Zuritel emette polizze e conseguenti coperture assicurative in favore egli assicurati, in regime autorizzatorio; che la Zuritel è divisa in tre diversi settori di attività: il contatto telefonico con gli assicurati (attività esternalizzata), il recepimento di tutta la documentazione dal cliente, preparazione, tariffazione ed emissione del contratto assicurativo richiesto dal cliente (c.d. *back office* che occupa il maggior numero di addetti e rappresenta l'essenza dell'attività dell'azienda) e, infine, la gestione amministrativo-finanziaria e del personale; che il rapporto di lavoro del ricorrente è regolato, oltre che CCNL per i dipendenti dalle imprese assicurative, anche da apposito CIA del 2001, valido per tutte le compagnie del gruppo; che in data 14.10.2005, la Zuritel ha comunicato alle rappresentanze sindacali aziendali del gruppo Zurigo di voler cedere il ramo d'azienda denominato Back Office Zuritel alla società Innovaconsulting S.r.l. con sede a Cagliari, priva di autorizzazione a emettere le polizze, per poi stipulare con quest'ultima un contratto di fornitura e servizi; che l'art. 2 del CIA cit., nel caso di cessione di una delle società del gruppo, attribuisce ai dipendenti della società ceduta la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro nell'ambito della Zurigo, alle dipendenze di altra società esistente su piazza, disciplina applicabile anche al trasferimento di singole unità produttive; che detto trasferimento è da ritenersi illegittimo, in quanto la società cessionaria è priva delle necessarie autorizzazioni da parte del Ministero delle Attività Produttive

*DC*

all'esercizio delle assicurazioni contro i danni; che il trasferimento collettivo sarebbe inoltre in contrasto con le disposizioni che disciplinano il potere del datore di lavoro di trasferire i lavoratori da una sede all'altra; che il CIA cit. considera unitariamente le imprese del gruppo e pertanto la valutazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del personale vanno riferite alle varie società del gruppo; che nella richiamata comunicazione del 14.10.2005 non vi è cenno all'impossibilità di assorbire i dipendenti presso le imprese operanti su Roma; che il predetto CIA prevede che il trasferimento dei dipendenti dalle piazze di Milano e Roma possa essere disposto solo su consenso dell'interessato.

Prospettate le ragioni del *periculum in mora*, l'istante ha dunque chiesto, in via cautelare e urgente, ordinarsi alle compagnie del gruppo Zurigo resistenti di proseguire i rapporto di lavoro con il ricorrente nella sede di Roma, invariati il livello di inquadramento e la retribuzione o, in via subordinata, data la mancanza del consenso al trasferimento da parte del ricorrente, ordinarsi alle convenute di proseguire il rapporto di lavoro nella sede di Roma, alle condizioni in essere.

Instauratosi il contraddittorio le società convenute resistevano alla domanda cautelare.

Il Giudice della prima fase, poiché, nelle more, il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso ex art. 28 L. n. 300/70, aveva sospeso l'efficacia della procedura di cessione del ramo di azienda Zuritel, ha accolto il ricorso proposto dal Faustini, essendo venuto meno il presupposto del trasferimento costituito da un valido atto di cessione del ramo di azienda.

A seguito del reclamo proposto dalla Zuritel, il Tribunale di Roma, in sede di reclamo, ha revocato l'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare sul presupposto dell'inesistenza del *periculum in mora*.

Con l'odierno ricorso, sulla base delle medesime premesse in fatto e in diritto, il Faustini ha insistito nelle conclusioni rassegnate, oltre al risarcimento del danni sofferti in relazioni

102

ad eventuali retribuzioni non corrisposte, chiedendo di annullare o rendere inefficace ogni atto di trasferimento del ricorrente, con vittoria delle spese di lite.

Si sono costituite in giudizio le società convenute contestando il fondamento della domanda di cui hanno chiesto il rigetto.

All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo letto ed allegato agli atti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Con comunicazione del 14.10.2005 Zuritel S.p.A. ha comunicato l'intenzione di cedere il ramo d'azienda della società denominato "Back Office Zuritel", con effetto dal 21.12.2005, alla società Innovaconsulting s.r.l., con sede legale e operativa a Cagliari. L'azienda ha motivato tale decisione con la necessità di rendere più efficiente e veloce l'intero processo che va dal primo contatto alla emissione delle polizze. Alla cessione segue la stipulazione di un contratto per la fornitura di servizi in favore di Zuritel affinché possa avvalere di questo servizio qualificato (v. doc n. 10 di parte ricorrente).

Al ricorrente, dalla data del 28 giugno 2004, era stata assegnata la sede di lavoro in Roma, nella struttura Zutitel, proprio nel settore "Back Office" e il medesimo è indicato nel relativo organigramma (v. doc. n. 2 e 13 di parte ricorrente).

Con lettera del 21.12.2005, la società ha disposto che, in dipendenza del trasferimento del ramo d'azienda le 24 risorse a tempo indeterminato avrebbero preso servizio a Cagliari presso la società cessionaria, mantenendo le medesime mansioni precedentemente espletate e con il medesimo trattamento economico e normativo previsto per i dipendenti del back office (v. doc. n. 10 cit.); deve concludersi, pertanto, che siano state trasferite anche le attività riguardanti la emissione di polizze. Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni della teste Maria

Flamini Alberelli, la quale ha riferito che faceva parte dell'attività di back office anche la emissione di polizze.

Deve, tuttavia, rilevarsi che la società cessionaria del ramo di azienda, Innovaconsulting, è pacificamente priva dell'autorizzazione da parte dell'ISVAP e non può dunque esercitare l'attività assicurativa - intendendo per tale anche la emissione di polizza - ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 209/2005. Ne deriva la illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda e il conseguente diritto del ricorrente di proseguire il rapporto di lavoro con Zuritel S.p.A. nella sede di Roma, alle condizioni in essere al momento della cessione del ramo d'azienda, con facoltà per la società datrice convenuta di adibire il ricorrente a mansioni equivalenti.

Va disattesa la domanda risarcitoria, non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio patrimoniale.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: ordina alla Zuritel S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., di proseguire il rapporto di lavoro con Giampaolo Faustini nella sede di Roma, alle condizioni in essere al momento della cessione del ramo d'azienda, con facoltà per la società datrice convenuta di adibire il ricorrente a mansioni equivalenti; condanna la Zuritel S.p.A. al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.750,00.

Roma, 9.5.2007

*Il Cancelliere*  
*[Signature]*

Il Giudice

*[Signature]*

Depositato in Cancelleria  
[Stamp]  
[Stamp] 02  
[Stamp] Asbano

Per copie e conferma all'.....  
assicurata a.....

**PAZANDRINO, X. P. A. D. S.**

5 17

in

a tutti g'.....  
chiunque.....  
a' Pubbli.....  
ciali della f.....  
legalmente richiesti.

Roma, **17 MAG. 2007**.....



*[Handwritten signature]*

.....  
.....  
.....



IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*